**PENSIONI - LA RICONGIUNZIONE PER IL MMG o IL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA**

**a cura di Marco Perelli Ercolini**

Agli inizi carriera è facile, specialmente anni addietro, aver svolto periodi di attività ospedaliera in dipendenza, seppur con rapporti a tempo determinato, prima di passare alla convenzione con SSN.

Perché, dunque, perdere questi periodi utili per una maggior anzianità contributiva e una pensione più consistente, il più delle volte senza oneri economici date le cospicui trattenute contributive come ospedaliero oppure con oneri, peraltro molto contenuti, totalmente deducibili ai fini fiscali?

Quali le procedure della ricongiunzione ex lege 45/1990 dei contributi ospedalieri del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta?

Requisiti:

- essere in attività con convenzione col Servizio Sanitario Nazionale;

- non aver rinunciato a una precedente ricongiunzione da meno di 10 anni;

- non aver presentato domanda di pensione ordinaria o di invalidità permanente.

Entro due anni dal decesso può essere inoltrata anche dai familiari aventi diritto alla pensione indiretta del medico o della dottoressa deceduti.

Sono ricongiungibili tutti i periodi svolti o riscattati, tra cui il servizio militare come ufficiale medico compreso se accreditato all’Inps con contribuzione figurativa.

La domanda su apposita modulistica scaricabile dal sito Enpam (www.enpam) può essere presentata:

* on line nell’area riservata (sezione «Modulistica on line»)
* oppure per posta (corredata da fotocopia della carta di identità) con raccomanda con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Fondazione Enpam - Servizio Riscatti e ricongiunzioni - Piazza Vittorio Emanuele II, 78 – 00185 Roma
* oppure direttamente all’Enpam – Ufficio Accoglienza - Piazza Vittorio Emanuele II, 78 (piano terra), Roma

Orario aperto al pubblico: lunedì/giovedì: 9-13; 14,30-17; venerdì: 9-13.

Il modulo compilato dovrà essere firmato alla presenza di un funzionario Enpam.